

c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.“;

e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come:

a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;

b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali .”;

f) all'Allegato I, parte A, il primo punto: “1.2” è sostituito dal seguente: “1.1.2”;

g) all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P_{T+};

h) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: “4.2.1” è sostituito dal seguente: “4.2.2”;

i) all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2., ai primi due membri della sommatoria, sostituire “L_{Xi, R38,}” con “L_{Xi, R41,}”;

l) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: “5.2.2” è sostituito dal seguente: “5.2.3”;

m) all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda “b)” è soppressa;

n) all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: “l'indicazione pericolo” sono sostituite dalle seguenti: “l'indicazione di pericolo”;

o) all'Allegato I, parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola: “contrassegnata” è sostituita con la seguente: “contrassegnate”;